



COMUNE DI PALUDI

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/11/2009

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paludi dal 18/12/2009 al 02/01/2010



I N D I C E

- Art. 1 – Istituzione Comitato promozione cultura nel territorio comunale
- Art. 2 – Finalità del Comitato
- Art. 3 – Carattere del Comitato
- Art. 4 – Composizione del Comitato
- Art. 5 – Convocazione
- Art. 6 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 7 – Durata in carica dei componenti
- Art. 8 – Decadenza dei componenti
- Art. 9 – Scioglimento del Comitato
- Art. 10 – Surroga dei componenti
- Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni finali



Art. 1 – Istituzione Comitato promozione cultura nel territorio comunale

1. È istituito un comitato, con funzione referente, propositiva e consultiva, in ordine a tutti gli atti generali ed alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale in campo culturale.
2. Il Consiglio comunale o la Giunta Municipale potranno conferire alla commissione l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze attribuite al Consiglio comunale dalle leggi e dallo statuto.

Art. 2 – Finalità del Comitato

1. Il comitato ha lo scopo di promuovere e coordinare, anche in collaborazione con le organizzazioni presenti sul territorio, tutte le iniziative atte alla promozione della cultura e della lettura, nonché alla valorizzazione del sito archeologico Castiglione di Paludi.
2. Il comitato provvede in particolare a:
 - a. coordinare attività culturali e organizzare dibattiti, conferenze, mostre o altre iniziative volte a stimolare l'interesse e la partecipazione dei cittadini;
 - b. promuovere studi, ricerche e indagini inerenti gli aspetti storici del territorio comunale;
 - c. promuove la cultura del libro e tutte le iniziative ad essa connesse;
 - d. si impegna a sostenere e promuovere la conoscenza di culture diverse, sia nazionali che internazionali, tesa a favorire la civile convivenza fra etnie diverse.

Art. 3 – Carattere del Comitato

1. Il Comitato ha carattere consultivo.

Art. 4 – Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composta da:
 - a. un presidente nominato dal Sindaco scelto tra persone che non fanno parte di organi di governo del Comune (Giunta e Consiglio);
 - b. Sindaco o Assessore delegato;
 - c. 6 componenti effettivi nominati dalla Giunta Comunale a scrutinio palese, previa indicazione dei capogruppo consiliari, di cui 4 indicati dalla maggioranza e 2 su indicazione delle minoranze consiliari, scelti tra persone che non fanno parte di organi di governo del Comune (Giunta e Consiglio).
2. Nella prima seduta il Comitato nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente che sostituisca, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.



Art. 5 – Convocazione

1. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti, su richiesta di almeno tre componenti della Giunta Comunale o di almeno sette componenti del Consiglio Comunale.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno della seduta, recapitato ai componenti almeno tre giorni prima della data di convocazione. In caso di motivata urgenza, il Comitato può essere convocato con un preavviso minimo di 24 ore.
3. In casi di motivata eccezionalità ed urgenza la convocazione può avvenire anche per via telefonica; in tale circostanza copia dell'avviso di convocazione del Comitato sarà affisso all'albo pretorio del Comune almeno 24 ore prima della data di svolgimento della Riunione del Comitato.
4. Ai lavori potranno esseri invitati, senza diritto di voto, funzionari comunali, membri significativi della comunità locale ed esperti in relazione a particolari temi da trattare.

Art. 6 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La seduta è valida se intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni della Commissione sono valide se espresse a maggioranza dei voti degli aventi diritto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 – Durata in carica dei componenti

1. Tutti i componenti del Comitato rimangono in carica fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco e della Giunta Comunale che hanno proceduto alla loro nomina.

Art. 8 – Decadenza dei componenti

1. Ciascun componente del Comitato decade o per dimissioni volontarie o per assenza dalle riunioni per almeno tre volte senza giustificato motivo.

Art. 9 – Scioglimento del Comitato

1. Il Comitato viene sciolto qualora si dimetta contemporaneamente la metà più uno dei suoi componenti. In caso di scioglimento si procederà alla nomina di tutti i componenti del Comitato.

Art. 10 – Surroga dei componenti

1. In caso di dimissioni o decadenza, il componente dimissionario o decaduto verrà surrogato da un nuovo componente nominato secondo le modalità di cui al predente art. 4.



Art. 11 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso.
3. Eventuali rimborsi di spese necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale e da successivo atto gestionale del Responsabile del Servizio Competente.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ente, alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti non incompatibili con il presente regolamento.
5. A seguito dell'intervenuta esecutività del presente Regolamento è da ritenersi abrogato ogni disposizione regolamentare in precedenza approvata ed ogni altra disposizione con esso in contrasto.